

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2551

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCANU, FORMENTI, PERALE, ANGIUS, BARGONE, BONOMI, CAMOIRANO, CANESI, CECCONI, CHERIO, DE SIMONE, JERVOLINO RUSSO, GIBELLI, MATTIOLI, MONTICONE, ODORIZZI, PIZZICARA, PULCINI, ROSSO, SCALISI, SERVODIO, SORO, TRAVAGLIA, VIGNI, ZAGATTI, ZEN

Norme per la tutela della « Posidonia oceanica »

Presentata il 17 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La difesa degli ecosistemi marini costituisce uno degli obiettivi prioritari di una politica ambientale che si proponga di coniugare le ragioni della tutela dell'ambiente con quelle della crescita socio-economica e che consideri la valorizzazione delle risorse naturali come un imprescindibile fattore di sviluppo, di cui tener conto nei diversi ambiti di programmazione.

Questo nuovo approccio emerge anche da alcuni recenti interventi legislativi, che, nel sottolineare la centralità degli interventi di *conservazione e di ripristino* degli equilibri ambientali nell'ambito della complessiva azione di valorizzazione delle risorse marine, hanno previsto il trasferimento al Ministero dell'ambiente delle funzioni in materia di difesa del mare, in precedenza attribuite al Ministero della marina mercantile. La legge n. 537 del

1993, collegata alla manovra di finanza pubblica per l'anno 1994, ha sancito tale riallocazione di competenze e ha disposto che, per l'esercizio delle medesime, il Ministero dell'ambiente si avvalga del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare.

I delicati equilibri che garantiscono la sopravvivenza dell'ambiente marino sono infatti costantemente minacciati dallo sviluppo di particolari attività antropiche, di cui spesso si ignorano i pregiudizievole effetti per la flora e la fauna marine e che, per tali ragioni, non sono sottoposte ad adeguate forme di regolamentazione. Una consapevole azione di tutela presuppone pertanto un'attenta analisi — condotta presso le più qualificate sedi amministrative e tecniche — delle condizioni suscetti-

bili di alterare l'ecosistema marino e degli interventi in grado di contrastarne il progressivo degrado.

Tali considerazioni si impongono con particolare evidenza con riferimento alla conservazione e alla tutela della « posidonia oceanica », una pianta fanerogama, dalla struttura nastriforme, che vive nel bacino del Mediterraneo e ricopre, con un'elevata densità, sia i fondali solidi che quelli mobili.

Questa specie svolge un ruolo fondamentale per la preservazione dei sistemi biologici circostanti: la pianta offre infatti un substrato idoneo per epifiti ed epizoi anche su fondali spesso non adatti a tali organismi e costituisce un riparo e un luogo di riproduzione per molte specie di pesci, crostacei, molluschi ed altri invertebrati.

Due importanti catene alimentari sono inoltre associate all'esistenza delle praterie posidoniche: una catena di « pascolo », che comprende gli organismi che si cibano delle piante viventi ed i loro predatori, ed una catena alimentare per gli animali che si nutrono di detrito vegetale ed i rispettivi predatori.

La posidonia, che si può trovare su fondali compresi tra una profondità di poche decine di centimetri fino a circa 40 metri, contribuisce, inoltre, attraverso il suo processo fotosintetico, a produrre una grande quantità dell'ossigeno di cui necessita il mare.

La funzione delle praterie di posidonia è particolarmente importante anche sotto il profilo sedimentologico: la capacità della pianta di svilupparsi sia in estensione che in altezza la rende, infatti, un ottimo strumento di intrappolamento delle sostanze solide ed organiche sospese nella colonna d'acqua; inoltre, il rallentamento del moto ondoso determinato dalle foglie lunghe e flessibili favorisce la caduta sedimentale, incrementando i depositi che naturalmente si formano nelle praterie a causa della morte degli organismi epifiti che vi si accumulano.

Occorre infine segnalare altri importanti effetti dovuti alla resistenza e alla

compattezza delle formazioni di posidonia, che spesso vengono a creare vere e proprie dighe tra il mare aperto e la costa, attenuando l'effetto dei frangenti sugli arenili e impedendo in tal modo i fenomeni erosivi delle spiagge.

Nonostante l'importanza della posidonia sia largamente riconosciuta in campo scientifico, sono mancati finora nel nostro Paese un programma di tutela di questa specie e specifici interventi, diretti a contrastare il progressivo arretramento delle praterie posidoniche e lo spopolamento dei fondali, che interessa negli ultimi tempi vaste zone del bacino del Mediterraneo.

Le ragioni principali di questo processo sono da ricercarsi in diversi fattori, tra i quali possono con certezza annoverarsi: l'inquinamento biologico, chimico o fisico dovuto agli scarichi e la variazione della salinità delle acque; l'azione di eradicazione dovuta alla pesca a strascico su fondali inferiori a 40 metri di profondità; l'azione di deviazione delle correnti; gli ancoraggi « selvaggi », particolarmente frequenti in alcune aree; le barriere artificiali costruite per porti, moli e strutture di vario genere.

Qualora tale processo non dovesse essere arrestato, la progressiva scomparsa delle praterie posidoniche determinerebbe, come conseguenza immediata, la massiccia erosione delle coste, e, nel più lungo periodo, un grave squilibrio bioorganico dell'intero ecosistema marino del bacino del Mediterraneo.

La lenta distruzione delle praterie rappresenta infatti un dato particolarmente allarmante ove si consideri che le caratteristiche di questa pianta sono la difficilissima riproduzione e la crescita estremamente lenta, che avanza di pochi centimetri l'anno.

Occorre pertanto intervenire con la massima tempestività ed efficacia per scongiurare il degrado e l'arretramento delle praterie, sia sottoponendo ad un'adeguata regolamentazione le attività maggiormente dannose alla sopravvivenza della specie, sia realizzando azioni di ripopolamento dei fondali.

Provvedimenti di ripristino delle praterie scomparse mediante interventi di riforestazione sono stati già attuati con successo in Francia e Spagna e, per altre specie, nell'area caraibica ed in Australia. Questi sistemi, invero ancora allo stato sperimentale, permettono comunque di ripristinare le condizioni pregresse e di recuperare ampie zone dei fondali altrimenti destinate ad un degrado sempre più accentuato.

Nel 1990 la posidonia è stata anche inserita, sotto il patrocinio delle Nazioni Unite per l'ambiente e dell'Alleanza mondiale per la natura, nella « lista rossa dei vegetali e dei popolamenti marini minacciati del Mediterraneo ».

Al fine di contribuire alla salvaguardia della specie e di attuare un organico programma di tutela, è stata predisposta la seguente proposta di legge, che, all'articolo 1, definisce le finalità della nuova normativa e vieta le attività, le opere e gli interventi, che determino, in modo diretto o indiretto, il degrado, l'estinzione o la regressione della specie « posidonia oceanica ».

L'articolo 2 prevede una serie di adempimenti per il Ministero dell'ambiente, che dovrà provvedere al censimento delle praterie posidoniche, al controllo degli stati di evoluzione della specie, alla localizzazione

delle zone per la realizzazione di nuove coltivazioni e all'individuazione delle specie ittiche predatrici degli erbivori delle praterie nonché di quelle da sottoporre a regolamentazione nell'esercizio della pesca.

L'articolo 2 demanda inoltre ad appositi decreti ministeriali l'individuazione delle attività, delle opere e degli interventi che minacciano la specie « posidonia oceanica » e la regolamentazione della pesca di talune specie ittiche.

Per assicurare un qualificato supporto tecnico-scientifico agli organi competenti all'adozione dei predetti provvedimenti, è prevista la costituzione di una commissione di esperti, nominata dal Ministro dell'ambiente ed integrata da rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei pescatori e delle associazioni ambientaliste specializzate nel settore della tutela delle acque. La Commissione potrà avvalersi anche della collaborazione di università, enti, associazioni o soggetti privati.

L'articolo 3 determina le sanzioni da irrogare in caso di violazione dei divieti stabiliti dalla legge e individua gli organi competenti a vigilare sul rispetto delle disposizioni in essa contenute.

Infine, l'articolo 4 reca la norma di copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione della legge, quantificato in 2 miliardi di lire per l'anno 1995.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge e divieti).

1. Nel quadro degli interventi volti a salvaguardare la qualità dell'ambiente marino, a tutelarne il valore economico, a prevenire l'estinzione delle risorse biologiche minacciate dei fondali e ad assicurare la conservazione dei biotopi dei litorali, la presente legge disciplina le modalità di tutela della specie « posidonia oceanica ».

2. Ai fini di cui al comma 1, sono vietati le attività, le opere e gli interventi, individuati ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, che, in modo diretto o indiretto, comportino il degrado, l'estinzione o la regressione della specie « posidonia oceanica ».

ART. 2.

(Competenze dello Stato).

1. Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1, il Ministero dell'ambiente provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a:

a) censire le praterie di « posidonia oceanica »;

b) predisporre le modalità per il controllo degli stati di evoluzione della specie;

c) individuare le zone per l'effettuazione del recupero e la realizzazione di nuove coltivazioni della specie;

d) individuare le specie ittiche che si riproducono nelle praterie e quelle da sottoporre a regolamentazione nell'esercizio della pesca, ai sensi del comma 3.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato, ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le attività, le opere e gli interventi che, per tipologia e consistenza, influiscano in modo diretto o indiretto sul degrado della specie « *posidonia oceanica* » e quelli che possono provocarne l'estinzione o comunque la regressione. Alle predette attività si applica il divieto di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a regolamentare l'esercizio della pesca delle specie ittiche di cui al comma 1 lettera d).

4. Ai fini della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1 e dei decreti di cui ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente nomina, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione composta da:

a) quattro esperti in botanica, biologia marina, ecologia e geologia marina;

b) un rappresentante delle organizzazioni di categoria dei pescatori;

c) un esponente delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative specializzate nel settore della tutela delle acque;

d) un funzionario del Ministero dell'ambiente con funzioni di segretario.

5. La commissione di cui al comma 4 è presieduta da un docente universitario esperto in una delle materie di cui al medesimo comma 4, lettera a).

6. Per l'acquisizione dei dati e della documentazione necessari alla propria attività, la commissione di cui al comma 4 può avvalersi della collaborazione di università, enti, associazioni o soggetti privati.

ART. 3.

(Sanzioni e vigilanza).

1. La violazione del divieto di cui all'articolo 1 comma 2, comporta l'applicazione

della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20 milioni.

2. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente legge e dei regolamenti di cui all'articolo 2 è esercitata dalle Capitanerie di porto, dai nuclei operativi dell'arma dei Carabinieri e dai corpi di vigilanza ambientale delle regioni interessate.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è autorizzata la spesa di 2 miliardi di lire per l'anno 1995.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4635, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.